

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE**

Convenzione europea per la risoluzione pacifica delle controversie ([STE n° 23](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 29 aprile 1957.

Entrata in vigore : 30 aprile 1958.

La Convenzione prevede tre diverse procedure di risoluzione pacifica delle controversie.

Innanzitutto, le Parti si impegnano a sottoporre all'esame della Corte internazionale di Giustizia ogni controversia giuridica, di rilevanza di diritto internazionale, che potrà sorgere tra di loro, ed in particolare quelle aventi per oggetto l'interpretazione di un trattato, quelle in genere concernenti il diritto internazionale, quelle riguardanti l'esistenza di fatti che potrebbero costituire violazione di un obbligo internazionale e quelle concernenti la natura la misura del risarcimento dovuto per la violazione di un obbligo internazionale. (Articolo 1).

In secondo luogo, per la risoluzione pacifica di altre controversie o quando le Parti hanno convenuto di ricorrere ad una procedura di conciliazione prima di esperire quella di risoluzione giudiziaria, le Parti si impegnano a sottoporre la controversia ad una Commissione permanente di conciliazione o ad una Commissione speciale di conciliazione (Capitolo II).

In terzo luogo, per quelle controversie diverse da quelle indicate dall'articolo 1 e che non possono essere sottoposte alla procedura di conciliazione, o perché le Parti non hanno previsto la possibilità di ricorrere previamente alla conciliazione o perché tale procedura non ha prodotto alcun risultato utile, le Parti si impegnano ad applicare una procedura di arbitrato (Capitolo III).

Le disposizioni della Convenzione non si applicano a quelle controversie che le Parti hanno convenuto di sottoporre ad altra procedura di risoluzione pacifica. Per quel che riguarda le controversie di cui all'articolo 1 della Convenzione, le Parti non possono avvalersi fra di loro di accordi che prevedono procedure che non si concludono con una decisione obbligatoria.

In fine, se una delle Parti di una controversia non adempie l'obbligo cui è tenuto in seguito ad una sentenza emessa dalla Corte internazionale di giustizia o di una decisione resa da un tribunale arbitrale, l'altra parte può ricorrere al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che può rendere delle raccomandazioni per assicurare l'esecuzione della sentenza o della decisione.

* * *

Convenzione europea sulle funzioni consolari ([STE n° 61](#)) e i suoi **Protocolli** ([STE no 61A](#) e [n° 61B](#)), aperti alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1967.

Entrata in vigore : 9 giugno 2011.

Tale Convenzione individua talune regole concernenti le relazioni consolari tra le Parti, tenendo conto delle Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Essa definisce le funzioni generali dei consoli, che consistono nel proteggere i diritti e nel promuovere gli interessi dello Stato cui appartengono e dei loro cittadini nei limiti delle loro circoscrizioni. Tale Convenzione stabilisce anche le regole riguardanti lo stabilimento e la consegna dei documenti, l'amministrazione dei beni e l'assistenza alle navi dello Stato di appartenenza.

Il Protocollo ¹ (STE n° 61A) estende le disposizioni della Convenzione ai rifugiati.

Il Protocollo ² (STE n° 61B) estende le disposizioni della Convenzione all'aviazione civile.

* * *

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari ([STE n° 63](#)), aperto alla firma a Londra, il 7 giugno 1968.

Entrata in vigore : 14 agosto 1970.

Ai sensi di tale Convenzione, le Parti si impegnano ad esentare da autenticazione gli atti e le dichiarazioni ufficiali compiuti dagli agenti diplomatici o consolari di una Parte. La Convenzione prevede inoltre la realizzazione di un sistema nazionale per verificare in caso di necessità l'origine degli atti.

* * *

Convenzione europea sull'immunità degli Stati ([STE n° 74](#)) e suo **Protocollo** ([STE n° 74A](#)), aperti alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Entrata in vigore : 11 giugno 1976.

La Convenzione tende a stabilire delle regole comuni in relazione all'immunità di cui una Parte gode davanti ai tribunali di un'altra Parte.

Essa indica i casi nei quali una Parte non può invocare l'immunità davanti ai tribunali stranieri di un'altra Parte. Ciò si verifica quando la Parte di cui si tratta accetta la giurisdizione di un tribunale di un'altra parte o in caso di procedura relative a controversie in materia di lavoro, alla partecipazione ad una società, ad attività industriali, commerciali o finanziarie, al diritto della proprietà intellettuale, alla riparazione di un danno morale o materiale.

La Convenzione definisce le regole che si applicano alle procedure contro una Parte innanzi ai tribunali di un'altra ed agli effetti delle sentenze che le Parti si impegnano ad accettare.

Il Protocollo addizionale³ completa la Convenzione con disposizioni che prevedono una procedura europea di regolamento delle controversie.

* * *

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica alle organizzazioni internazionali non governative ([STE n° 124](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 aprile 1986.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1991.

Le Parti riconoscono il diritto alla personalità e capacità giuridica di un'organizzazione non governativa così come acquisiti nello Stato parte, in cui quell'organizzazione ha sede.

Per godere delle disposizioni della Convenzione, un'organizzazione internazionale non governativa deve rispettare le seguenti condizioni:

- non avere uno scopo di lucro di rilevanza internazionale;
- essere stata istituita con atto di diritto interno di una Parte;
- esercitare un'effettiva attività sul territorio almeno di due Parti;
- avere la sua sede legale sul territorio di una Parte e la sua sede reale in questo Stato o sul territorio di un'altra Parte.

La Convenzione stabilisce le regole sulle prove da fornire alle autorità della Parte in cui il riconoscimento è chiesto e indica i casi eccezionali in cui una Parte può rifiutare il riconoscimento (per esempio, se l'attività

¹ Protocollo alla Convenzione europea sulle funzioni consolari relativo alla protezione dei rifugiati, aperto alla firma a Strasburgo, il 11 dicembre 1967.

² Protocollo alla Convenzione europea sulle funzioni consolari relativo alle funzioni consolari in materia d'aviazione civile, aperto alla firma a Strasburgo, il 11 dicembre 1967.

³ Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'immunità degli Stati aperto alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

dell'organizzazione è considerata contraria alla sicurezza nazionale, alla salute pubblica, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione del crimine etc.).

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Accesso ai documenti ufficiali ([STCE n° 205](#)), aperto alla firma a Tromsø, il 18 giugno 2009.

Entrata in vigore : 1° dicembre 2020.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale vincolante a riconoscere il diritto generale di accesso ai documenti pubblici detenuti dalle autorità. La trasparenza delle autorità è uno degli elementi essenziali della buona governance e un indicatore che consente di verificare se una società è realmente democratica e pluralista. Il diritto di accesso ai documenti ufficiali è altresì essenziale perché i cittadini possano esercitare la propria autonomia e i propri diritti umani fondamentali. Rafforza inoltre la legittimità delle autorità agli occhi della popolazione e la fiducia dei cittadini nei loro confronti.

Questa Convenzione stabilisce un diritto di accesso ai documenti ufficiali. Dei limiti di questo diritto sono consentiti unicamente se sono destinati a proteggere certi interessi, quali la sicurezza e la difesa nazionale, o la vita privata delle persone.

La Convenzione enuncia le norme minime da applicare nel trattamento delle domande di accesso ai documenti ufficiali (le forme di accesso e le spese di accesso ai documenti pubblici), il diritto a una procedura di ricorso e le misure complementari e offre la flessibilità necessaria per consentire alle legislazioni nazionali di ispirarsi a tale base comune e prevedere eventualmente un accesso anche più esteso ai documenti ufficiali.

Un Gruppo di specialisti sull'accesso ai documenti ufficiali sarà incaricato di controllare il rispetto dell'applicazione di questa Convenzione da parte degli Stati Parti contraenti.